Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 13 giugno 1980

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Liguria

Regione Molise

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 161 DEL 13 GIUGNO 1980:

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorsi, per soli esami, a complessivi settantacinque posti di capo stazione.

Concorsi, per soli esami, a complessivi settantacinque posti di assistente di stazione.

Concorsi, per soli esami, a complessivi settantacinque posti di capo gestione.

Concorsi, per soli esami, a complessivi centotrentacinque posti di capo tecnico.

Concorso, per soli esami, a quattro posti di elettricista.

Concorso, per soli esami, a due posti di ufficiale navale.

Concorsi, per soli esami, a complessivi trecentoquindici posti di operaio qualificato.

Concorsi, per soli esami, a complessivi settantacinque posti di conduttore.

(Da 5611 a 5618)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1980 registro n. 10 Difesa, foglio n. 210

E' sanzionata la medaglia di bronzo al valor militare già conferita « sul campo » dalle autorità all'uopo delegate, in favore di:

GIORGI Virgilio, nato a Momiano di Buje d'Istria (Pola) il 1° gennaio 1918, serg. magg. del duecentoventiseiesimo rgt. f. « Arezzo ». — Volontario ardito, vice comandante di plotone, avendo visto il proprio ufficiale ferito, assumeva il comando e portava i propri uomini all'assalto. Ferito alla testa, si faceva medicare sul posto, incitando in seguito gli uomini ad un nuovo assalto che doveva portare il reparto alla conquista di una importante posizione avversaria. — Struge, 7-11 aprile 1941.

Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1980 registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1980 registro n. 10 Difesa, foglio n. 235

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIE D'ARGENTO

(Alla memoria)

MEA Antonio, nato a Napoli il 1° agosto 1945, brigadiere di pubblica sicurezza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 9ª zona « Lazio-Umbria ». — Comandante di pattuglia automontata, ricevuta segnalazione via radio di un improvviso e violento attacco da parte di terroristi alla sede di un partito politico, raggiungeva prontamente la zona teatro dell'azione. Pur rendendosi conto della imparità dello scontro, non esitava, unitamente ai componenti dell'equipaggio ad affrontare gli aggressori. Fatto segno ad un violento fuoco incrociato, reagiva con l'arma in dotazione, riuscendo, pur nella grave situazione ad informare il comando di quanto accadeva. Nella generosa eroica azione che costringeva i terroristi a desistere da ulteriori preordinati atti criminosi, cadeva mortalmente colpito. Simbolo luminoso di ardimento e di incondizionata dedizione al dovere. — Roma, 3 maggio 1979.

OLLANU Pierino, nato a Gergei (Nuoro) il 5 luglio 1953, guardia di pubblica sicurezza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 9ª zona « Lazio-Umbria ». — Componente di pattuglia automontata, ricevuta segnalazione via radio di un improvviso e violento attacco da parte di terroristi alla sede di un partito politico, raggiungeva prontamente la zona, teatro dell'azione. Pur rendendosi conto della imparità dello scontro, non esitava, unitamente ai componenti dell'equipaggio ad affrontare gli aggressori. Fatto segno ad un violento fuoco incrociato, reagiva con l'arma in dotazione. Nella generosa eroica azione che costringeva i terroristi a desistere da ulteriori preordinati atti criminosi, cadeva mortalmente ferito. Altissimo esempio di ardimento e di suprema dedizione al dovere. — Roma, 3 maggio 1979.

MEDAGLIA D'ARGENTO

AMMIRATA Vincenzo, nato a Palermo il 23 luglio 1974, guardia di pubblica sicurezza del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza dell'ispettorato 9ª zona « Lazio-Umbria ». — Componente di pattuglia automontata, ricevuta segnalazione via radio di un improvviso e violento attacco da parte di terroristi alla sede di un partito politico, raggiungeva prontamente la zona, teatro dell'azione. Pur rendendosi conto della imparità dello scontro, non esitava, unitamente ai componenti dell'equipaggio ad affrontare gli aggressori. Fatto segno ad un violento fuoco incrociato, reagiva con l'arma in dotazione. Nella generosa eroica azione che costringeva i terroristi a desistere da ulteriori preordinati atti criminosi, riportava gravissime ferite. Altissimo esempio di ardimento e di suprema dedizione al dovere. — Roma, 3 maggio 1979.

(5143)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 maggio 1980, n. 232.

Norme interpretative e integrative della legge 3 marzo 1971, n. 153 e della legge 26 maggio 1975, n. 327, concernenti contributi statali in favore di enti, associazioni e comitati che gestiscono scuole italiane all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contributi in denaro di cui all'articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153, si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego.

Art. 2.

A partire dall'anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente legge, con il decreto previsto dall'articolo 44 della legge 26 maggio 1975, n. 327, è fissato annualmente il limite massimo della spesa globale che il Ministero degli affari esteri può sostenere per detti contributi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — COLOMBO — SARTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

LEGGE 22 maggio 1980, n. 233.

Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, concernente norme sui contratti a miglioria in uso nelle province del Lazio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile ai soli rapporti a miglioria ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano già perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione.

Art. 2.

La restituzione del fondo prevista dall'articolo 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile solo a favore dei concedenti coltivatori diretti che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge si trovavano nelle condizioni previste dalla stessa e che abbiano presentato domanda giudiziale anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Per i concedenti di cui al precedente comma, che non abbiano proposto domanda giudiziale entro il termine suddetto, il diritto di devoluzione è disciplinato dall'articolo 972, ultimo comma, del codice civile, come modificato dalla legge 22 luglio 1966, n. 607.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — MARCORA — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

LEGGE 23 maggio 1980, n. 234.

Concorso speciale per direttori didattici delle scuole di lingua tedesca e delle località ladine in provincia di Bolzano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e l'intendente scolastico per la scuola delle località ladine della provincia di Bolzano sono autorizzati ad indire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso, per titoli ed esami, a posti di direttore didattico nelle scuole elementari in lingua tedesca e un analogo concorso a posti di direttore didattico nelle scuole elementari delle località ladine della provincia di Bolzano ai quali sono ammessi gli insegnanti elementari del gruppo linguistico tedesco appartenenti ai ruoli di cui alle lettere *b*) e *d*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e, rispettivamente, gli insegnanti elementari delle scuole delle località ladine appartenenti al ruolo di cui alla lettera *e*) del medesimo articolo 13, che, qualora siano sprovvisti dei titoli di studio di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, abbiano prestato non meno di dodici anni di servizio di ruolo alla data di indizione dei concorsi di cui al presente articolo unico.

Per i candidati che siano in possesso dei titoli di studio predetti, rimane fermo il requisito dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1980

PERTINI

COSSIGA — SARTI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1980, n. 235.

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale di Sant'Agata, in Cassina de' Pecchi.

N. 235. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale di Sant'Agata, in frazione Sant'Agata Martesana del comune di Cassina de' Pecchi (Milano).

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1980
Registro n. 10 Interno, foglio n. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1980, n. 236.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Matera ad acquistare due immobili.

N. 236. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Matera viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di lire 15.000.000, due appartamenti siti in Matera, al piano rialzato dello stabile di via Matteotti, 7-*bis*, censiti al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 5969, foglio 71, mappali 300 sub 7 e 300 sub 8, di proprietà del sig. Francesco Paolo Domenichiello, come da atto di compravendita 9 novembre 1968, n. 59496 di repertorio, a rogito dott. Pasquale Lo Nigro, notaio in Matera, registrato a Matera in data 23 novembre 1968, da adibire ad uffici.

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1980, n. 237.

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli artigiani di Foggia ad acquistare due immobili.

N. 237. Decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1980, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli artigiani di Foggia viene autorizzata ad acquistare, in via di sanatoria, al prezzo di lire 12.750.000, un appartamento al piano rialzato e locale cantina sito in Foggia, via Valentini Alvarez e un appartamento, sempre in Foggia, al primo piano di via A. Volta n. 1, censiti al nuovo catasto edilizio urbano alla partita 12681, di proprietà dei signori Perilli Angelo e Raffaele, come da atto di compravendita 29 dicembre 1958, n. 30411 di repertorio, a rogito dott. Girolamo Caggianelli, notaio in Foggia, registrato a Foggia in data 13 gennaio 1959, da adibire ad ufficio e poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1980
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1980.

Sostituzione di un membro della Commissione tributaria centrale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1973, registro n. 20 Finanze, foglio n. 387, con il quale è stato determinato in ventiquattro il numero delle sezioni della Commissione tributaria centrale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1974, registro n. 44 Finanze, foglio n. 356, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 30 maggio 1974, con il quale è stato provveduto alla costituzione della predetta Commissione tributaria centrale;

Vista la nota n. 1890/P in data 12 novembre 1979, con la quale la Commissione tributaria centrale ha trasmesso l'istanza di dimissioni dalla carica di membro della stessa Commissione, del prof. Giuseppe Palomba, ordinario di economia politica presso l'Università di Napoli;

Vista l'istanza in data 27 dicembre 1979, con la quale il dott. Giorgio Comandini, dirigente generale a riposo dell'amministrazione finanziaria centrale, ha chiesto di essere nominato componente della Commissione tributaria centrale;

Riconosciuta la necessità di provvedere al riguardo;

Ritenuto che ai fini dei collegamenti e dei rapporti con la Commissione tributaria centrale, tutti i componenti debbono eleggere il proprio domicilio in Roma;

Considerato che il dott. Giorgio Comandini non si trova in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal combinato disposto dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1972/636;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giorgio Comandini, dirigente generale a riposo dell'amministrazione finanziaria centrale, è nominato membro della Commissione tributaria centrale, in sostituzione del prof. Giuseppe Palomba.

Art. 2.

Al pagamento dei compensi spettanti al dott. Giorgio Comandini sarà provveduto con i fondi iscritti sul cap. 6416 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1980

PERTINI

COSSIGA — REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1980
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 312

(5505)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1980.

Riconoscimento in provincia di Cagliari del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. Elmas, in Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. Elmas di Assemini (Cagliari) per il riconoscimento del carattere sostitutivo della propria attività industriale ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori licenziati dalla società Sud Co.Em di Assemini (Cagliari);

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Cagliari;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Cagliari carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. Elmas.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

(5547)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1980.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Madras (India) e istituzione di un vice consolato di seconda categoria nella stessa località.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 15 dicembre 1950, con il quale veniva istituita in Madras (India) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia, in Bombay;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di seconda categoria in Madras (India), è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Madras (India) un vice consolato di seconda categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia, in Bombay.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1980

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *maggio* 1980
Registro n. 480 *Esteri, foglio n.* 17

(5518)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rieti;

Vista la nota n. 1168 del 15 febbraio 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Riziero Gunnella, rappresentante della Cisnal, dimissionario, con il sig. Antonio Zirretta;

Decreta:

Il sig. Antonio Zirretta è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Rieti, quale rappresentante della Cisnal, in sostituzione del sig. Riziero Gunnella, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5561)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Viste le note n. 2379 del 21 novembre 1979 e n. 2406 del 23 novembre 1979, con le quali l'ufficio provinciale del lavoro di Milano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il sig. Antonio Fanzaga e il dott. Umberto Giuliani, rispettivamente rappresentanti della Cgil e dell'Intersind, entrambi dimissionari, con il sig. Francesco Piazza e con il dott. Adolfo Lombardo;

Decreta:

Il sig. Francesco Piazza e il dott. Adolfo Lombardo sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Milano, quali rappresentanti rispettivamente della Cgil e dell'Intersind, in sostituzione del sig. Antonio Fanzaga e del dott. Umberto Giuliani, entrambi dimissionari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5560)

DECRETO MINISTERIALE 7 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota n. 1/610 del 18 marzo 1980, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Roma fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il dott. Giovanni Moretti, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, collocato a riposo, con il perito agrario Silvio Giachini;

Decreta:

Il perito agrario Silvio Giachini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Roma, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Giovanni Moretti, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5562)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1980.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1979-31 agosto 1980, della misura del tasso di interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35, e del terzo comma del successivo art. 36;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Visto il proprio decreto in data 20 marzo 1979 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 122 del 5 maggio 1979), col quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 15% per il periodo 1° settembre 1978-31 agosto 1979;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1979-31 agosto 1980;

Visti i tassi di interesse applicati dal 1° settembre 1979 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del «Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è fissata, per il periodo 1° settembre 1979-31 agosto 1980, al 18% (diciotto per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dei lavori pubblici
COMPAGNA

(5...)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1980.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego della Lombardia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978, con il quale è stata costituita la commissione regionale per la mobilità della manodopera della Lombardia;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce, tra l'altro, che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego;

Vista la nota n. 2023 datata 25 marzo 1980, con la quale l'ufficio regionale del lavoro di Milano fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il sig. Pierino Zanisi, rappresentante supplente della Cisl, dimissionario, con il sig. Claudio Foglia;

Decreta:

Il sig. Claudio Foglia è nominato membro supplente della Commissione regionale per l'impiego della Lombardia, quale rappresentante della Cisl, in sostituzione del sig. Pierino Zanisi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5558)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma);

Visti i decreti ministeriali 2 novembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 al 9 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Orma - Istituto terapeutico romano di Pomezia (Roma) è prolungata all'8 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5540)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Giuseppe Gatti di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 dicembre 1979 al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5548)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno;

Visti i decreti ministeriali 28 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979 e 27 novembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vallesusa - Industrie tessili, in liquidazione, stabilimenti di Rivarolo e Collegno, è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5549)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fram F.lli Amato, in Ottaviano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Fram F.lli Amato di Ottaviano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1979, 14 settembre 1979, 22 dicembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fram F.lli Amato di Ottaviano (Napoli), è prolungata al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5552)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Asca, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Asca di Roma;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° agosto 1979 al 27 gennaio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Asca di Roma è prolungata al 27 aprile 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5557)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Editrice Didattica Lucana di Potenza.

Visti i decreti ministeriali 15 giugno 1979, 29 gennaio 1980 e 30 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 dicembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga di altri tre mesi del trattamento di cui trattasi;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Editrice didattica lucana di Potenza è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5556)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1980.

Determinazione del tasso d'interesse dovuto dai datori di lavoro agli enti di previdenza e assistenza per dilazioni nella regolamentazione dei debiti contributivi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e del secondo comma dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come risulta sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il quale prevede che l'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria non può essere inferiore alla misura degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorati di un punto, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto interministeriale del 9 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 giugno 1979, con il quale, ai sensi e per gli effetti della predetta norma, l'interesse di dilazione è stato fissato nella misura del 16%;

Visto il secondo comma dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come risulta sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, il quale ha stabilito che la maggiorazione dell'interesse di dilazione e di differimento di cui all'art. 23 della menzionata legge n. 843, è fissata nella misura di tre punti e decorre dalla data di emanazione del decreto di cui al predetto art. 23;

Considerato che in atto il « prime rate » applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 19,50%;

Considerato che occorre dare attuazione alla norma contenuta nel decreto-legge n. 663 sopra citato;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e del secondo comma dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come risulta sostituito dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, l'interesse di dilazione che sarà corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolarizzazione rateale di debiti per contributi ed accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 22,50%, a partire dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1980

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FOSCHI

(5516)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1980.

Sostituzione di un membro del comitato di vigilanza del fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge predetta per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alle nomine, alla presidenza ed alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 24 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del Comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione;

Visto il proprio decreto in data 22 ottobre 1976 relativo alla ricostituzione del comitato predetto;

Considerato che il dott. Umberto Galvani, membro del Comitato medesimo in rappresentanza dei datori di lavoro del settore, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Vista la nota n. 350 PS/22 dell'11 aprile 1980 con la quale la Federazione nazionale trasporti pubblici enti locali (Federtrasporti) ha designato il dott. Angelo Poli in sostituzione del dott. Umberto Galvani;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Angelo Poli è nominato membro del comitato di vigilanza sulle liquidazioni degli assegni al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza dei datori di lavoro del settore ed in sostituzione del dott. Umberto Galvani, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 maggio 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5514)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel, in Potenza, ora S.p.a. Gardenia, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Gesel di Potenza, ora S.p.a. Gardenia di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 16 febbraio 1979; 26 aprile 1979; 26 settembre 1979; 27 settembre 1979 e 29 gennaio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 30 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gesel di Potenza ora S.p.a. Gardenia di Potenza è prolungata al 30 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto Nazionale della Previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1980

Il Ministro: FOSCHI

(5667)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreti del Presidente della Repubblica 6 giugno 1980 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Nosari Giovanni, residente in Bergamo: dal 10 luglio 1980;

2) Misurale Alberto, residente in Roma: dal 18 luglio 1980;

3) Alberti Mario, residente in Cologno Veneto (Verona): dal 22 luglio 1980;

4) Pineider Francesco, residente in Firenze: dal 7 ottobre 1980;

5) Seveso Franco, residente in Como: dal 9 ottobre 1980;

6) Gallelli Vincenzo, residente in Soverato (Catanzaro): dal 12 ottobre 1980;

7) Locatelli Carlo, residente in Milano: dal 5 novembre 1980;

8) Collesan Angelo, residente in Santo Stefano di Cadore (Belluno): dall'8 novembre 1980.

(5705)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione degli artifizi da segnalazione denominati « Silco SK 21 » e « Silco SK 22 »

Con decreto 24 maggio 1980, n. 10.00446/XV.I.4, gli artifizi da segnalazione denominati « Silco SK 21 » e « Silco SK 22 » che la S.E.I. - Società esplosivi industriali intende produrre, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificati nella quarta categoria dell'allegato A al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(5497)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Quaresima », in Quaresima di Aprigliano.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1980 il prof. dott. Francesco Ruffolo è stato nominato commissario liquidatore della « Società cooperativa assegnatari riforma fondiaria di Quaresima », in Quaresima di Aprigliano (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con provvedimento del 30 [illegible] 1970, in sostituzione del dott. Francesco Provenzano.

(5706)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Assegnatari riforma fondiaria Valle Piccola », in S. Giovanni in Fiore.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1980, il dott. Nicola Mazzotta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Assegnatari riforma fondiaria Valle Piccola », in S. Giovanni in Fiore (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente provvedimento in data 3 agosto 1970, in sostituzione del rag. Decimo Filomia.

(5601)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « La Sorgente », in Luzzi

Con decreto ministeriale 21 maggio 1980, il dott. Nicola Mazzotta è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « La Sorgente », in Luzzi (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente provvedimento, in sostituzione dell'avv. Luigi Guarnieri.

(5602)

Sostituzione del presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa « Cantina sociale di Santa Margherita di Costigliole d'Asti e zone limitrofe », in Santa Margherita di Costigliole d'Asti.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1980, il dott. Gioacchino Cassarà è stato nominato presidente del comitato di sorveglianza della liquidazione della società cooperativa « Cantina sociale di Santa Margherita di Costigliole d'Asti e zone limitrofe », in Santa Margherita di Costigliole d'Asti (Asti), in sostituzione del dott. Ludovico Gentile, dimissionario.

(5603)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa edilizia « Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici a r.l. », in Roma.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1980, il rag. Francesco De Meo è stato nominato liquidatore della società cooperativa edilizia « Istituto mobiliare lavori e solidarietà nuovi amici a r.l. », in Roma, costituita per rogito dott. Armando Casini in data 24 gennaio 1967, in sostituzione dell'avv. Massimo Mongiardo, liquidatore ex art. 2545 del codice civile che ha rinunciato all'incarico.

(5604)

Sostituzione del commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte, soc. cooperativa a r.l. », in Sulmona.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1980 il sig. Giacomo De Deo è stato nominato commissario governativo della società cooperativa « Consorzio produttori latte, società cooperativa a r.l. », in Sulmona (L'Aquila), in sostituzione del dott. Alberto Antori, dimissionario.

(5494)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Autorizzazione al Registro italiano navale ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1978, registro n. 1 Marina mercantile, foglio n. 293, il Registro italiano navale è stato autorizzato ad acquistare una porzione del complesso immobiliare sito in Ravenna, via Candiano angolo via Circonvallazione Piazza d'Armi, per il prezzo di L. 59.000.000.

(5495)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha dato istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche agenti a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A-424 del 12 maggio 1980, relativa ad esportazione ed importazione di biglietti di Stato e/o di banca italiani.

(5496)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Elevazione del numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1979, registro n. 36 Difesa, foglio n. 44, con il quale è stato indetto il concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, ramo di specializzazione tecnologico meccanico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1979, registro n. 7 atti Presidenza, foglio n. 367, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a mettere a pubblico concorso quattordici posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito;

Accertato che nel predetto ruolo, detratti i posti da riservare al concorso di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, esiste la relativa disponibilità di posti;

Considerata la necessità, in relazione alle accertate esigenze di servizio, di coprire tre dei posti per i quali è stata concessa l'anzidetta autorizzazione;

Considerato che sono pervenute quattrocentonovantacinque domande valide di partecipazione al concorso sopra citato;

Ritenuto che il numero di partecipanti, in relazione ai posti messi a concorso, possa ampiamente garantire una idonea scelta dei vincitori senza procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande d'ammissione;

Decreta:

Articolo unico

Il numero dei posti del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, *indetto con decreto ministeriale* 31 ottobre 1979 di cui alle premesse, è elevato nella misura di tre unità pari a otto posti complessivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1980

Il Ministro: SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *maggio* 1980
Registro n. 10 *Difesa, foglio n.* 333

(5585)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Torino

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 4 aprile 1978 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Torino;

Visto il decreto ministeriale in data 29 febbraio 1980, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nel comune di Torino nell'ordine appresso indicato:

1) Pianesi Ermanno	punti 126,078	su 150
2) Maroni Lino	» 120,000	»
3) Fiorentin Antonio	» 114,780	»
4) Antinori Giovanni	» 112,498	»
5) Fiora Sergio	» 108,765	»
6) Rava Beniamino	» 108,173	»
7) Cerutti Gianfranco	» 107,892	»
8) Mangiaterra Giuseppe	» 107,333	»
9) Greco Teodosio	» 106,205	»
10) Boianelli Fernando	» 104,740	»
11) Pulli Italo	» 104,656	»
12) Bruschi Vinicio	» 104,395	»
13) Baldacchino Emanuele	» 104,353	»
14) Mignone Pasquale	» 103.347	»
15) Sevieri Enzo	» 103,078	»
16) Mongiovì Michele	» 102,936	»
17) Simini Giuseppe	» 100,052	»
18) Ghisu Elio	» 93,416	»
19) Rotella Mario	» 86,886	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1980

p. *Il Ministro*: CORDER

(5501)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della rettifica della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a venti posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel *supplemento straordinario n.* 7 al Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1979 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 4 giugno 1979 il decreto ministeriale 5 gennaio 1979 che rettifica la graduatoria generale di merito (approvata con decreto ministeriale 28 gennaio 1978) del concorso speciale, per esami, su base regionale a venti posti di segretario in prova nella carriera di concetto della amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della regione Marche indetto con decreto ministeriale 6 novembre 1976.

(5004)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel *supplemento straordinario n.* 5 al *Bollettino* ufficiale n. 4 del mese di aprile 1979 del Ministero delle finanze, è stato pubblicato in data 31 maggio 1979 il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei, con contestuale assegnazione delle sedi di servizio, del concorso speciale, per esami, su base regionale, a diciassette posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per gli uffici aventi sede nel territorio della provincia autonoma di Trento indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1977 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 19 ottobre 1977.

(5003)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per titoli ed esame, ad un posto di agente tecnico nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica

L'AVVOCATO GENERALE

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, art. 3;

Vista la legge 5 aprile 1964, n. 284;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Dato atto che nell'emanazione del presente bando si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservata a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esame, a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato.

L'esame consiste in una prova pratica di idoneità tecnica.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Avere compiuto gli studi di istruzione elementare.

B) Possedere la patente di guida per autoveicoli appartenente almeno alla categoria « C ».

C) Avere compiuto, alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'amministrazione statale;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

D) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

E) Avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

F) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

G) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

H) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti innanzi richiesti, disposta con motivato decreto dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione indirizzate all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, redatte su carta da bollo e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire all'Avvocatura generale dello Stato - Segreteria generale, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

Nelle domande di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *c*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine della ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) gli estremi della patente automobilistica almeno di categoria « C » di cui sono in possesso, con l'indicazione altresì della data in cui la stessa è stata conseguita e dell'uso per cui è stata rilasciata;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

m) il domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'aspirante risieda all'estero, la firma in calce alla domanda dovrà essere autentificata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, e per coloro che prestano servizio militare il visto del comandante del reparto al quale essi appartengano.

Alla domanda debbono essere allegati tutti i documenti che possano costituire titolo valutabile ai fini del concorso.

I titoli che formeranno oggetto di valutazione, con esclusione di ogni altro, sono i seguenti:

1) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli (non inferiori alla categoria D) da documentare mediante presentazione della copia autentica, in bollo, della patente stessa;

2) servizio prestato presso amministrazioni pubbliche o presso privati, da comprovare mediante produzione di idonea certificazione in bollo, dalla quale risulti la qualifica rivestita, la durata e la qualità del servizio;

3) servizio militare di leva e non di leva da comprovare mediante produzione di idonea certificazione in bollo dalla quale risulti la durata del servizio e i gradi eventualmente raggiunti;

4) titoli di studio, diversi da quello richiesto dall'art. 2 del bando, da produrre in copia autentica del diploma originale o con certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, in bollo;

5) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento o di aggiornamento per la qualificazione professionale, anche se conseguiti durante il servizio militare, in bollo;

6) idoneità conseguita nei concorsi per l'accesso alla carriera ausiliaria o esecutiva delle amministrazioni statali. Tale idoneità dovrà essere documentata mediante certificato in bollo, rilasciato dalla competente amministrazione;

7) diplomi attestati o certificati rilasciati dagli enti debitamente autorizzati comprovanti il possesso di particolari cognizioni o esperienze pratiche di meccanica automobilistica, in bollo.

I documenti presentati in copia dovranno essere debitamente autenticati e quelli provenienti da privati dovranno recare la firma autenticata.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti indicati nell'art. 2, lettere da *A* ad *H*. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente settimo comma. Non si terrà conto dei documenti irregolari per il bollo e per le autentiche.

Art. 4.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 27 della legge 5 aprile 1964, n. 284.

La commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti.

Art. 5.

La prova di idoneità tecnica consisterà nella guida di un autoveicolo per un periodo di tempo non inferiore a dieci minuti.

Saranno invitati a sostenere la suddetta prova i candidati cui sarà stato attribuito nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per la iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova stessa non si intenderà superata se i candidati non avranno riportato il punteggio di almeno sei decimi.

Art. 6.

L'ammissione alla prova di idoneità tecnica verrà comunicata agli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere la prova suddetta i concorrenti dovranno essere muniti della patente di guida.

Art. 7.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei punteggi attribuiti dalla commissione esaminatrice ai titoli con il punteggio da essi riportato nella prova di idoneità tecnica. Detta graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

I concorrenti che siano risultati idonei debbono far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme ed attestanti il possesso degli eventuali titoli, che diano diritto a precedenza ed a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

La graduatoria generale di merito quella del vincitore del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto dell'avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria deve far pervenire alla segreteria generale dell'Avvocatura dello Stato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) l'originale del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del titolo stesso;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato dalla competente prefettura e attestante il conseguimento, in data anteriore alla scadenza del termine di cui al precedente art. 3, primo comma, della patente di guida per autoveicoli appartenenti almeno alla categoria « C »;

h) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego per il quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato come nella dichiarazione dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Il candidato che sia dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza i soli documenti di cui alle lettere *a*), *g*) e *h*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo.

Art. 11.

I documenti che perverranno alla segreteria generale della Avvocatura dello Stato oltre il termine stabilito dal precedente art. 10 non saranno presi in considerazione.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*) e *h*) del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti, che il candidato è tenuto a presentare, non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibisca un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la sua condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto semprechè idonei a dar prova della posizione da attestare.

Art. 12.

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, conseguirà la nomina di agente tecnico in prova del ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 13.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 31 marzo 1980

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *maggio* 1980
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 322

ALLEGATO

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'Avvocatura generale dello Stato -
Segreteria generale - ROMA

Il sottoscritto nato a . . . . (provincia di . . .) il . . e residente . . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esame, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria tecnica dell'Avvocatura dello Stato indetto con decreto dell'avvocato generale del 31 marzo 1980.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . . . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la scuola . . . . . in data . . . ;

6) è in possesso della patente di guida per autoveicoli appartenente alla categoria . . . . conseguita il . . . per uso . . . . ;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari; la sua posizione è la seguente . . . . . ;

8) ha prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni (3) . . . . ;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo . . . . . . tel. . . .

Allega i sottoelencati documenti (4):

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . .
(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante o unità equiparata)

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Indicare la qualità del servizio prestato.

(4) Allegare tutti i documenti che costituiscono titolo valutabile ai fini del concorso.

(5610)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

Modificazioni al bando di concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Emilia

Il veterinario provinciale, con proprio decreto 29 maggio 1980, n. 4970, ha modificato il precedente bando di concorso indetto con decreto 8 novembre 1979, n. 9636, stralciando dal medesimo la condotta consorziale di Campegine-Gattatico-S. Ilario d'Enza.

Pertanto, i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso di cui sopra e che intendono modificare l'ordine di preferenza delle condotte, possono provvedervi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5591)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
due posti di assistente di emodialisi-urologia;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(1951/S)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 17.

Disciplina degli interventi a favore delle cooperative artigiane di garanzia.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, al fine di potenziare lo sviluppo delle imprese artigiane attraverso le garanzie primarie prestate dalle cooperative artigiane di garanzia, concede a tali cooperative contributi:

a) per l'integrazione del patrimonio sociale;

b) per le spese di costituzione e di primo impianto;

c) per le spese di gestione.

Le cooperative artigiane di garanzia che usufruiscono dei contributi sono tenute a presentare alla giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno la copia del bilancio dell'esercizio precedente regolarmente approvato dall'assemblea dei soci.

La Regione concede altresì ai soci delle cooperative artigiane di garanzia un contributo annuo in conto capitale sul capitale iniziale dei mutui da essi contratti e garantiti dalle cooperative stesse.

Il limite massimo dell'importo di garanzia sui mutui concessi ai soci è fissato liberamente dalle cooperative artigiane di garanzia in apposite convenzioni con gli istituti di credito. La Regione, tuttavia, eroga i contributi in conto capitale di cui al precedente comma fino ad un importo complessivo massimo di capitale mutuato pari a quindici volte il patrimonio sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato tenendo conto anche delle eventuali garanzie fideiussorie prestate a favore delle cooperative e indicate nel bilancio stesso, nonchè degli ulteriori apporti conferiti o delle fideiussioni prestate successivamente all'approvazione del bilancio, documentabili in modo certo e comunicati alla Regione con scadenza trimestrale a partire dal primo gennaio di ogni anno.

I contributi, nel limite degli stanziamenti di bilancio, sono concessi con deliberazione della giunta regionale alle cooperative ed ai loro soci, a condizione che le cooperative stesse siano composte da un numero di soci non inferiore a cinquanta e abbiano adottato lo statuto tipo approvato dal consiglio regionale con deliberazione 22 giugno 1977, n. 153, e successive modificazioni.

Art. 2.

Il contributo per l'integrazione del patrimonio sociale è costituito da una somma annua derivante dalla ripartizione dell'apposito stanziamento di bilancio fra le cooperative artigiane di garanzia e determinata per ciascuna in proporzione all'ammontare delle quote sottoscritte dai rispettivi soci nel corso dell'anno, dedotte quelle rimborsate nello stesso periodo.

La domanda di contributo deve essere presentata alla giunta regionale entro il 15 dicembre di ogni anno, sottoscritta dal presidente del consiglio d'amministrazione e dal presidente del collegio dei sindaci della cooperativa stessa.

Art. 3.

Il contributo per spese di costituzione e di primo impianto è concesso ad ogni cooperativa artigiana di garanzia fino ad un massimo di L. 1.000.000 e non può comunque superare le spese effettivamente sostenute.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di costituzione della cooperativa e devono essere corredate dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal rendiconto delle spese sostenute.

Art. 4.

Il contributo per le spese di gestione sostenute dalle cooperative artigiane di garanzia è concesso nella misura di lire 1.000.000 all'anno ad ogni cooperativa e non può comunque superare l'importo delle spese effettivamente sostenute risultanti dal bilancio d'esercizio per il quale il contributo viene richiesto.

Le domande di contributo devono essere presentate alla giunta regionale il 30 aprile di ogni anno e devono essere corredate da un rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio sindacale della cooperativa.

Art. 5.

Il contributo previsto dal terzo comma dell'art. 1 è stabilito nella misura del 2 per cento all'anno sul capitale iniziale dei mutui.

Il contributo è versato direttamente agli istituti di credito i quali provvedono a detrarne l'ammontare della prima rata successiva al versamento del contributo stesso.

I rapporti tra la Regione, le cooperative di garanzia e gli istituti di credito per l'erogazione dei contributi sono regolati da apposite convenzioni.

Art. 6.

La concessione del contributo di cui al precedente articolo è disposta sulla base di rendiconti trimestrali che le cooperative trasmettono alla Regione entro i quindici giorni successivi ad ogni trimestre. Il primo trimestre si considera scaduto il 28 febbraio 1980.

I rendiconti devono contenere:

1) la denominazione dell'istituto finanziatore;

2) la denominazione e la sede delle imprese artigiane finanziate;

3) la data di stipulazione, l'ammontare, la durata dei singoli mutui;

4) l'importo dei contributi per ciascun anno.

I rendiconti di cui sopra devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione e dal presidente del collegio dei sindaci delle cooperative.

I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con contributi concessi da altri enti.

Art. 7.

L'eventuale residuo dell'apposito stanziamento di bilancio che risultasse disponibile dopo gli interventi previsti dall'articolo 5 sarà ripartito, entro il termine di ogni esercizio finanziario, tra le cooperative in possesso di requisiti di cui all'articolo 1, in proporzione all'importo totale dei finanziamenti accordati ai rispettivi soci nel corso dell'anno.

Art. 8.

Sono abrogati:

l'art. 6 della legge regionale 24 luglio 1973, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 7 della legge regionale 2 gennaio 1976, n. 2;

il comma secondo dell'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 28;

gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 del regolamento regionale 20 agosto 1973, n. 1.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 16 giugno 1978, n. 28, è modificato come segue:

« Agli oneri derivanti dalla applicazione dell'art. 2 della presente legge si provvede, per gli esercizi successivi, con i relativi bilanci ».

Qualsiasi altra norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

Art. 9.

Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si provvede mediante soppressione dello stanziamento di lire 420.000.000, in termini di competenza e di cassa, del cap. 7900 « Cont l uti per il credito di esercizio alle imprese artigiane »

per la costituzione e il funzionamento delle cooperative artigiane di garanzia» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980 e conseguente istituzione, nel medesimo stato di previsione, dei seguenti capitoli:

7915 «Contributi per l'integrazione del patrimonio delle cooperative artigiane di garanzia» con lo stanziamento di lire 60.000.000 in termini di competenza e di cassa;

7920 «Contributi per le spese di costituzione e di primo impianto delle cooperative artigiane di garanzia» con lo stanziamento di L. 1.000.000 in termini di competenza e di cassa;

7925 «Contributi per le spese di gestione per le cooperative artigiane di garanzia» con lo stanziamento di L. 5.000.000 in termini di competenza e di cassa;

7930 «Contributi sul capitale iniziale dei mutui garantiti dalle cooperative artigiane di garanzia» con lo stanziamento di L. 354.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Per gli esercizi successivi si provvede con le relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 marzo 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 18.

Modifiche e integrazioni della legge regionale 12 settembre 1977, n. 40: «Norme per la salvaguardia dei valori naturali e per la promozione di parchi e riserve naturali in Liguria».

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 2 aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Alla legge regionale 12 settembre 1977, n. 40, sono apportate le modificazioni e le integrazioni contenute negli articoli successivi.

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«I comitati trasmettono alla Regione la proposta non appena definita e comunque non oltre il 31 dicembre 1980».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 4 è abrogato.

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«Al fine di agevolare l'elaborazione delle proposte, la Regione [illegible] la documentazione in suo possesso e concede a ciascun [illegible] un contributo a titolo di concorso nelle spese relative all'espletamento degli incarichi di carattere tecnico-scientifico nonchè nelle spese effettivamente sostenute dai singoli componenti per la partecipazione alle riunioni del comitato stesso».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«La Regione esamina le proposte dei comitati non appena trasmesse e, fino alla scadenza di sei mesi dal termine previsto per la loro presentazione, procede alla istituzione di parchi e riserve esclusivamente sulla base delle proposte giudicate idonee».

L'ultimo comma del medesimo articolo è sostituito dal seguente:

«Per i sistemi relativamente ai quali non sia stata presentata una proposta ai sensi dell'art. 3 nel termine ivi stabilito il consiglio regionale, su proposta della giunta, nei novanta giorni successivi al decorso di tale termine, assume le determinazioni conseguenti, ivi inclusa l'adozione di provvedimenti per l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti dei comitati inadempienti».

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 11 sono integrate come segue:

alla lettera *a*) del primo comma le parole «effettuare movimenti di terra» sono sostituite da «effettuare movimenti di terra che sono finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole»;

alla lettera *d*) del primo comma le parole «transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati» sono sostituite dalle parole «transitare fuori dalle strade carrozzabili con mezzi motorizzati ad eccezione dei mezzi adibiti allo svolgimento di attività agricole e forestali, dei mezzi esclusivamente destinati a funzioni o attività di vigilanza, di soccorso, antincendio e di quelli destinati al servizio esclusivo delle attrezzature dei parchi e dei rifugi di montagna».

Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«In tali aree il pascolo, la silvicoltura e l'agricoltura continuano ad esercitarsi nei termini entro cui tali attività sono attualmente praticate e possono essere estese anche ai terreni già utilizzati a tali fini ed in oggi abbandonati; in particolare la silvicoltura continua ad esercitarsi, anche per le opere accessorie necessarie all'esbosco, sotto il controllo del Corpo forestale dello Stato impiegato dalla Regione, sulla base dei piani di sviluppo agricolo delle comunità montane e dei consorzi dei comuni.

In tali aree sono inoltre consentiti i lavori di ricostruzione delle murature di sostegno dei terrazzamenti con materiali tradizionali e gli interventi atti a garantire, attraverso la ripulitura ed il consolidamento, l'agibilità dei sentieri pedonali esistenti senza modificarne le caratteristiche dimensionali, di tracciato e di destinazione. Sono altresì consentiti, nel rispetto delle leggi che regolano la materia, i lavori necessari alla regimentazione ed allo smaltimento delle acque bianche e nere, nonché gli interventi di elettrificazione rurale purché sia garantito il ripristino dei terreni interessati.

Al fine di favorire la ricostituzione ambientale e prevenire incendi, nelle zone prative percorse dal fuoco il pascolo è interdetto per due anni dalla data dell'incendio, quale risultato dal verbale redatto dagli agenti del Corpo forestale dello Stato.

Il presidente della giunta regionale può autorizzare enti, istituti o singoli studiosi di materie naturalistiche a compiere ricerche *in deroga ai divieti di cui alle lettere b) e c)* del presente articolo».

Art. 7.

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Al fine di indicare sul terreno i confini delle aree sottoposte alle misure di salvaguardia di cui agli articoli 11 e 12, i comuni territorialmente competenti provvedono alla messa in opera di apposita segnaletica, che verrà fornita dalla regione.

La giunta regionale concede inoltre contributi a titolo di rimborso spese per l'installazione della segnaletica suddetta».

Art. 8.

Alla disposizione di cui alla lettera *d*) dell'art. 21 le parole «per ogni capo di bestiame abusivamente introdotto al pascolo» sono sostituite da «per ogni capo di bestiame introdotto al pascolo in violazione dei limiti e dei divieti previsti dai precedenti articoli».

Art. 9.

Agli oneri derivanti dall'attività svolta direttamente dalla Regione per la promozione di parchi e riserve naturali si fa fronte, per l'anno finanziario 1980, mediante riduzione di L. 150.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento iscritto al cap. 2500: «Contributi per la promozione di parchi e riserve naturali» dello stato di previsione della

spesa del bilancio di previsione per il 1980 e conseguente istituzione nel medesimo stato di previsione del cap. 2505: «Interventi diretti per la promozione di parchi e riserve naturali» con lo stanziamento di L. 150.000.000 in termini di competenza e di cassa.

Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con la legge di approvazione del bilancio di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 marzo 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 19.

Ulteriori contributi in conto capitale per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto pubblico di persone.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 2 aprile 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Per la prosecuzione degli interventi disposti dalla legge regionale 13 marzo 1979, n. 8, la giunta regionale è autorizzata a concedere ulteriori contributi in conto capitale per l'ammontare complessivo di L. 1.229.000.000 sulla spesa per la fornitura di veicoli nuovi adibiti al trasporto di persone acquistati dal 1° luglio 1979 al 31 maggio 1980 dalle aziende ed enti locali che esercitano servizi su linee urbane, suburbane ed extraurbane.

Art. 2.

I contributi sono concessi con i criteri e le modalità stabiliti dalla legge regionale 13 marzo 1979, n. 8, salvo quanto disposto al successivo art. 3.

Art. 3.

L'ammontare del contributo è determinato nella misura massima dell'80 per cento del costo della fornitura.

Le domande per la concessione del contributo devono pervenire al presidente della giunta regionale entro il 30 giugno 1980 corredate dalla documentazione indicata alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 5 comma primo della legge regionale 13 marzo 1979, n. 8.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo di L. 1.229.000.000 in termini di competenza del cap. 9030: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo» dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1979 e la conseguente istituzione, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 42, nello stato di previsione della spesa del bilancio 1980, del cap. 3030: «Contributi per l'acquisto di veicoli per il trasporto pubblico di persone. Deliberazione CIPE del 14 maggio 1979» con lo stanziamento di L. 1.229.000.000 in termini di competenza.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 marzo 1980

MAGLIOTTO

LEGGE REGIONALE 24 marzo 1980, n. 20.

Norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

(*Pubblicata nel 2° suppl. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 14 del 2 aprile 1980*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Titolo I

NORME GENERALI

Art. 1.

La regione Liguria, per il conseguimento degli obiettivi previsti dall'art. 4, secondo comma, dello statuto, esercita le funzioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della presente legge.

Art. 2.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva un programma regionale di salvaguardia e di recupero della integrità dell'ambiente, finalizzato alla prevenzione ed alla eliminazione degli inquinamenti di natura biologica, chimica e fisica di origine antropica ed al migliore utilizzo delle risorse ambientali.

Il consiglio regionale, su proposta della giunta, approva il piano regionale di risanamento delle acque previsto dall'art. 4, primo comma, lettera *a*), della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 3.

Il programma regionale di salvaguardia e di recupero della integrità dell'ambiente sarà formulato sulla base del censimento di tutte le sorgenti d'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo e della rilevazione delle condizioni di qualità dell'ambiente, da effettuarsi secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Esso dovrà contenere:

a) proposte per la riorganizzazione delle strutture di controllo dell'ambiente;

b) la indicazione delle fasi temporali degli interventi e delle opere da attuarsi per il conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma dell'art. 2, nonchè delle risorse finanziarie destinate a tali fini.

Art. 4.

Salvo quanto previsto dall'art. 2, le funzioni amministrative trasferite alla Regione dall'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale.

In particolare la giunta regionale provvede:

a) agli adempimenti nel campo della tutela dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico secondo quanto stabilito dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, dai regolamenti di attuazione e dalle norme del titolo III della presente legge;

b) alla verifica di coerenza con il piano regionale di risanamento delle acque dei programmi redatti dagli enti locali in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed al loro coordinamento;

c) al giudizio di compatibilità con le esigenze di tutela ambientale degli impianti e dei siti per lo stoccaggio, il recupero, il trattamento e la discarica dei rifiuti solidi urbani nonchè, sulla base di norme regolamentari da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei rifiuti solidi suscettibili di provocare per loro natura e quantità danno all'ambiente derivanti da attività industriali, o da altre i cui rifiuti per qualità e quantità siano assimilabili a quelli industriali;

d) alla emanazione di istruzioni tecniche in merito all'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente dall'impatto provocato sullo stesso da insediamenti industriali e da altre attività e da opere in grado di alterare le condizioni dell'ambiente mediante immissioni di sostanze inquinanti o di energia o mediante azioni modificatrici.

Titolo II

COMITATO TECNICO PER L'AMBIENTE

Art. 5.

La giunta regionale si avvale quale organo di consulenza di un comitato tecnico per l'ambiente composto dai membri facenti parte del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico della Liguria di cui all'art. 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615, eccettuati i rappresentanti degli enti e i responsabili degli uffici soppressi a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed integrato come previsto dal successivo art. 6, primo comma.

Il comitato tecnico per l'ambiente esprime parere sui disegni di legge, sugli schemi di regolamento, sulle proposte di piani e programmi di iniziativa della giunta regionale e sui provvedimenti da adottarsi dalla stessa negli oggetti di cui all'art. 4, nonchè su ogni altra questione inerente alla materia di cui all'art. 1 che il presidente del comitato ritenga di sottoporgli.

Il parere del comitato tecnico per l'ambiente sostituisce ogni altro parere obbligatorio richiesto dalle norme vigenti nella materia di cui all'art. 1 di competenza della Regione, salvo i pareri previsti dalle vigenti leggi dello Stato.

Il comitato tecnico per l'ambiente esercita anche compiti propositivi in ordine:

allo studio di problemi di rilevante importanza attinenti alla tutela dell'ambiente e all'utilizzo delle risorse ambientali;

alla effettuazione di indagini scientifiche e di ricerche su avvenimenti di rilevante interesse nella materia;

alla formulazione degli indirizzi della amministrazione regionale per i servizi di igiene pubblica e dell'ambiente delle unità sanitarie locali.

Il comitato tecnico per l'ambiente svolge altresì i compiti accertativi di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, ferme restando le competenze attribuite dallo stesso articolo alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 6.

A norma del precedente art. 5, comma primo, il comitato tecnico per l'ambiente è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o dall'assessore incaricato per la materia dell'ambiente da lui delegato, che lo presiede;

b) da due dipendenti regionali appartenenti al settore tutela dell'ambiente e risorse idriche, aventi qualifica non inferiore a quella di dirigente, con funzioni di vicepresidente;

c) dal provveditore regionale alle opere pubbliche;

d) dal capo dell'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile;

e) da un esperto meteorologo;

f) dall'ispettore di zona e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione;

g) da un rappresentante delle province della Regione;

h) da un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia;

i) dal presidente della camera di commercio, industria e agricoltura del capoluogo della Regione e da un suo esperto;

j) da cinque dipendenti regionali rispettivamente appartenenti al settore igiene e profilassi, al settore medicina di base sul territorio, al settore territorio, al settore industria, commercio e artigianato ed al settore agricoltura e foreste, aventi qualifica non inferiore a quella di funzionario;

k) da un dipendente regionale esperto in materie giuridico-amministrative, avente qualifica non inferiore a quella di funzionario;

l) da due responsabili del servizio di igiene pubblica e dell'ambiente delle unità sanitarie locali;

m) da due funzionari tra i più alti in grado addetti ai presidi multizonali di prevenzione delle unità sanitarie locali;

n) da un esperto in chimica-fisica con particolare competenza nel campo dell'inquinamento atmosferico;

o) da un esperto in impiantistica chimica con particolari competenze nel campo degli impianti di abbattimento dei fumi;

p) da un esperto in chimica o in chimica industriale, con particolare competenza nel campo dell'inquinamento atmosferico;

q) da due esperti in acustica, uno fisico e l'altro sanitario, con particolari competenze nel campo dell'inquinamento da rumore;

r) da un esperto in idrogeologia;

s) da un esperto in ingegneria chimica o in chimica industriale, con particolari competenze in impianti di depurazione e trattamento delle acque;

t) da un esperto in ingegneria idraulica con particolari competenze in impianti di acquedotti e fognature;

u) da un esperto in idrobiologia;

v) da un esperto in pedologia;

z) da un esperto in radioattività ambientale.

I componenti di cui alle lettere *b)*, *j)* e *k)* sono individuati dal presidente della giunta regionale.

I componenti di cui alle lettere *l)* ed *m)* sono designati di intesa tra i presidenti dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali.

I componenti di cui alle lettere *e)* e da *n)* a *z)* sono eletti dal consiglio regionale.

Le funzioni di relatore per ciascun affare da esaminare sono svolte da un componente del comitato esperto nella materia da trattare e da un dipendente del settore tutela dell'ambiente e risorse idriche della Regione.

La segreteria del comitato è affidata ad un dipendente del settore tutela dell'ambiente e risorse idriche della Regione, individuato dal presidente della giunta regionale, che ne indica anche i sostituti.

Art. 7.

Il comitato tecnico per l'ambiente è articolato in quattro sezioni rispettivamente competenti per la trattazione degli affari relativi:

all'inquinamento atmosferico;
all'inquinamento acustico;
all'inquinamento delle acque;
all'inquinamento del suolo.

Il presidente del comitato assegna alle sezioni i singoli affari, e può indire riunioni congiunte di due o tre sezioni.

Gli affari all'esame delle sezioni possono essere rimessi in qualunque fase della loro trattazione al comitato in seduta plenaria qualora lo ritenga opportuno il presidente del comitato o lo richiedano la maggioranza della sezione o delle sezioni in caso di riunione congiunta, oppure un quinto dei componenti del comitato.

I componenti del comitato sono tenuti a comunicare al presidente del comitato stesso, con riferimento ai singoli affari, le eventuali ragioni di incompatibilità connesse ad interessi propri o comunque derivanti da rapporto di impiego o dal conferimento di incarichi professionali.

Il componente che si trovi nelle suddette situazioni di incompatibilità si astiene dal partecipare alla trattazione dell'affare nei cui confronti si verifica l'incompatibilità stessa.

Ciascuna sezione è presieduta dal presidente del comitato o in caso di sua assenza o impedimento da uno dei dipendenti di cui alla lettera *b)* del precedente art. 6.

Le funzioni di segretario delle sezioni sono svolte dal segretario del comitato o dai suoi sostituti.

Art. 8.

Le sezioni del comitato tecnico per l'ambiente sono composte dal presidente del comitato e da tre componenti ognuno dei quali è scelto rispettivamente tra quelli di cui alle lettere *b)*, *l)*, *m)* del precedente art. 6.

Inoltre:

la sezione competente per l'inquinamento atmosferico è composta dai membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *n)*, *o)*, *p)*;

la sezione competente per l'inquinamento acustico è composta dai membri di cui alle lettere *e)* e *q)*;

la sezione competente per l'inquinamento delle acque è composta dai membri di cui alle lettere *r*), *s*), *t*), *u*);

la sezione competente per l'inquinamento del suolo è composta dai membri di cui alle lettere *r*) e *v*).

I membri di cui alle lettere *j*), *k*), *z*) integrano le sezioni ogniqualvolta il presidente lo disponga per la specificità degli argomenti da trattarsi.

Il presidente può chiamare a partecipare ai lavori di ciascuna sezione uno o più membri appartenenti ad altre sezioni in considerazione degli aspetti particolari degli affari all'ordine del giorno; i membri suddetti esprimono voto consultivo.

Art. 9.

Il comitato tecnico per l'ambiente è costituito con decreto del presidente della giunta regionale.

Il comitato dura in carica due anni; i componenti di cui alle lettere da *a*) a *d*) e da *f*) a *m*) del primo comma dell'art. 6 decadono anche prima di detto termine quando cessano dall'incarico o dall'appartenenza all'amministrazione, ai settori o ai servizi indicati alle stesse lettere.

Il presidente della giunta regionale assegna alle sezioni i componenti di cui al primo comma dell'art. 8.

Art. 10.

Le sedute del comitato tecnico per l'ambiente e di ciascuna sezione sono valide con la presenza almeno della maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti.

Per le sedute delle singole sezioni al fine del computo della maggioranza di cui al primo comma non si tiene conto del presidente nella determinazione della composizione delle sezioni stesse.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti aventi diritto al voto.

Art. 11.

Il presidente del comitato provvede in tempo utile a comunicare agli enti locali territoriali interessati gli affari posti all'ordine del giorno che riguardano i rispettivi territori affinché gli enti stessi vengano sentiti dal comitato o dalle sezioni.

Rappresentanti di amministrazioni pubbliche, tecnici di organizzazioni e di aziende direttamente interessate agli affari posti all'ordine del giorno possono essere sentiti, anche a loro richiesta, dal comitato o dalle sezioni.

Le deliberazioni sono adottate in assenza dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Il comitato e le sezioni possono avvalersi, secondo le particolarità della materia, di dipendenti regionali di altri settori i quali partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Il presidente del comitato può conferire a uno o più componenti incarichi specifici, compresa l'effettuazione di sopralluoghi.

Art. 12.

Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico per l'ambiente e delle sezioni, ai membri di cui alle lettere da *c*) a *i*) e da *n*) a *z*) del precedente art. 6 compete per ogni giorno di seduta o di sopralluogo il compenso di L. 20.000.

Titolo III

DISPOSIZIONI NEL CAMPO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

Art. 13.

Nell'ambito della Regione le norme di cui all'art. 20 della legge 13 luglio 1966, n. 615, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, con le modifiche introdotte dalla presente legge, si applicano a tutti gli stabilimenti in cui si svolgano attività industriali o di trattamento dei rifiuti solidi e dei fanghi, implicanti emissioni inquinanti nell'atmosfera, indipendentemente dalla loro ubicazione.

Agli effetti della applicazione delle norme indicate al primo comma e limitatamente agli stabilimenti ivi previsti, i comuni che all'entrata in vigore della presente legge non sono compresi in nessuna delle zone di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, s'intendono compresi nella zona *A*.

Art. 14.

L'aggiornamento della suddivisione del territorio regionale nelle zone di controllo *A* e *B* di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente agli impianti termici regolamentati dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391, è effettuato con deliberazione della giunta regionale previo parere del comitato tecnico per l'ambiente, secondo i criteri di cui al medesimo articolo.

Art. 15.

La documentazione di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, è trasmessa dal sindaco, entro trenta giorni dalla ricezione, alla giunta regionale per la emanazione delle prescrizioni che devono essere inserite nell'atto di approvazione, da parte del sindaco, del progetto degli impianti di abbattimento dell'inquinamento atmosferico e nell'autorizzazione all'esercizio degli stabilimenti indicati al precedente art. 13.

La giunta regionale si esprime entro novanta giorni dal ricevimento degli atti. Qualora la pratica non risulti sufficientemente istruita la giunta può rinviare di trenta giorni la sua decisione, dandone adeguata motivazione.

I termini per il rilascio, ove necessario, della concessione di edificare relativa alla realizzazione degli impianti di abbattimento ed alle opere direttamente connesse, restano sospesi dalla data di trasmissione della relazione tecnica alla giunta regionale e fino alla ricezione da parte del sindaco delle prescrizioni della giunta regionale medesima.

Le prescrizioni devono essere rispettate fintantoché il sindaco, su deliberazione della giunta regionale, non abbia notificato l'obbligo della loro modificazione nei casi previsti dall'art. 7, punti 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322.

Con provvedimento motivato la giunta regionale può stabilire che non si faccia luogo alla approvazione del progetto o, qualora si verifichino le condizioni previste dall'art. 5, punto 6, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1971 al rilascio della autorizzazione all'esercizio di nuovi stabilimenti o ed ampliamenti o modifiche di quelli esistenti.

E' abrogato il termine di cui all'art. 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1971.

E' soppresso l'obbligo del parere previsto dall'art. 6, punto 17, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391.

Art. 16.

L'obbligo della presentazione delle relazioni tecniche di cui agli articoli 5, punto 1, e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, concerne le emissioni che derivano dal normale esercizio degli stabilimenti.

La disposizione dell'art. 5 punto 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, non si applica agli ampliamenti o modifiche degli stabilimenti o degli impianti di abbattimento che rispondano alle seguenti condizioni, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1971:

a) non comportino alcuna variazione nella composizione qualitativa delle emissioni;

b) non siano tali da aumentare oltre il dieci per cento le emissioni complessive in concentrazione e portata e le relative immissioni per ognuno degli inquinanti rispetto a quanto prescritto nell'atto di approvazione del progetto dell'impianto di abbattimento.

Le modifiche di cui al comma precedente e quelle che causino diminuzione di qualunque entità delle emissioni o delle immissioni devono essere tuttavia comunicate al sindaco ed alla giunta regionale.

Art. 17.

Il controllo periodico delle emissioni di cui agli articoli 5 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, deve essere effettuato mediante misure sperimentali dirette, salva diversa prescrizione della giunta regionale.

Nel caso di emissioni esclusivamente combustive derivanti da impianti termici alimentati con combustibili liquidi o gassosi di potenzialità non superiore a (cinquecentomila) 500.000 Kcal-h, inseriti in cicli industriali, i dati del controllo periodico possono essere sostituiti da una relazione contenente le caratteristiche del combustibile usato e la quantità dello stesso consumata nell'arco di un anno, salva diversa prescrizione della giunta regionale.

Art. 18.

La Regione direttamente o in collaborazione con gli enti locali territoriali, provvede ad istituire reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria.

A tal fine la giunta regionale è autorizzata:

a) alla realizzazione di reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria sul territorio regionale ad alta concentrazione industriale o insediativa, con stazioni automatiche metereologiche e chimiche e con concentratori zonali di dati, da attuarsi in collegamento con gli enti locali territoriali.

b) all'impianto della centrale regionale di raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle reti di rilevamento;

c) alla corresponsione di contributi agli enti locali territoriali per l'acquisto di apparecchiature di rilevamento, di controllo e di concentrazione dati della qualità dell'aria ancorchè non in zone ad alta concentrazione industriale o insediativa da collegarsi con la centrale regionale di cui alla lettera *b*). I contributi sono corrisposti sulla base di criteri approvati dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Con provvedimento motivato la giunta regionale può richiedere che i soggetti pubblici o privati, gestori di impianti che con le loro emissioni possono provocare inquinamenti atmosferici, installino apparecchiature di controllo continuo ed automatico delle immissioni. Le apparecchiature dovranno essere compatibili e collegate con la centrale regionale di raccolta ed elaborazione dati forniti dalle reti di rilevamento.

I soggetti di cui al precedente comma i quali già posseggono apparecchi di controllo continuo delle immissioni, sono tenuti a collegarsi con la centrale regionale di raccolta ed elaborazione dei dati forniti dalle reti predette.

Titolo IV

DISPOSIZIONI NEL CAMPO DELL'INQUINAMENTO DEL SUOLO

Art. 19.

Coloro che intendono provvedere, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, all'insediamento, ampliamento o modifica degli impianti di cui alla lettera *c*) del precedente art. 4 devono presentare al sindaco, contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione di edificare, una relazione tecnica contenente:

a) le caratteristiche del sito prescelto;

b) la descrizione dei sistemi di protezione ambientale che intendono installare e le loro caratteristiche in relazione alle condizioni di esercizio degli impianti a servizio dei quali i sistemi saranno realizzati;

c) la descrizione dei metodi di indagine e degli studi eseguiti per accertare la capacità e l'efficienza dei sistemi di protezione ambientale;

d) ogni altra notizia atta a caratterizzare i siti e i sistemi di protezione previsti.

Il sindaco con le proprie osservazioni trasmette la suddetta relazione alla giunta regionale per l'emanazione, entro novanta giorni dal ricevimento degli atti, del giudizio di compatibilità con le esigenze di tutela ambientale. Qualora la pratica non risulti sufficientemente istruita la giunta può rinviare di trenta giorni la sua decisione dandone adeguata motivazione.

I termini per il rilascio della concessione di edificare restano sospesi dalla data della trasmissione della relazione tecnica alla giunta regionale e fino alla ricezione da parte del sindaco del giudizio di compatibilità.

La giunta regionale nella formulazione del giudizio di compatibilità può emanare prescrizioni alle quali devono attenersi i soggetti attuatori dei progetti.

Ove ai fini della individuazione del sito occorra procedere mediante varianti agli strumenti urbanistici, gli organi regionali competenti all'approvazione devono preventivamente sentire il comitato tecnico per l'ambiente.

Il presente articolo trova immediata applicazione per gli impianti ed i siti riguardanti i rifiuti solidi urbani; per gli altri impianti e siti indicati alla lettera *c*) dell'art. 4, esso troverà applicazione dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla medesima lettera *c*).

Titolo V

NORME FINANZIARIE

Art. 20.

Alla copertura della spesa prevista per il funzionamento del comitato tecnico per l'ambiente si provvede con lo stanziamento iscritto al cap. 0495 del bilancio: « Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali ».

Agli oneri derivanti dalla attuazione di quanto disposto all'art. 18, comma secondo, lettera *a*), si provvede per l'anno finanziario 1980, mediante prelevamento di L. 800.000.000 in termine di competenza dal cap. 9030: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo » dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1980 e corrispondente istituzione nel medesimo stato di previsione, del cap. 2130: « Spese per la realizzazione delle reti di rilevamento e di controllo della qualità dell'aria e per l'impianto della centrale di raccolta ed elaborazione dati », con lo stanziamento di L. 800.000.000 in termini di competenza.

Per gli esercizi successivi al 1980, agli oneri derivanti dalla eventuale attuazione del predetto art. 18, si provvede con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

Fino alla completa entrata in funzione delle Unità sanitarie locali, i componenti di cui alle lettere *l*) ed *m*) dell'art. 6 sono sostituiti dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario e dai direttori dei reparti chimico e medico-micrografico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Genova.

Art. 22.

Gli stabilimenti previsti dall'art. 13 della presente legge, insediati nel territorio regionale e non sottoposti precedentemente alla disciplina stabilita dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e suoi regolamenti, sono tenuti a presentare al sindaco la documentazione indicata all'art. 10, punto 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, se non posseggono impianti di abbattimenti, integrata dagli elementi indicati all'art. 10, punto 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1971 se possiedono detti impianti.

Il termine per la presentazione degli atti di cui al primo comma è di dodici mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli atti sono trasmessi dal sindaco entro trenta giorni alla giunta regionale affinchè siano osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del precedente art. 15.

La giunta regionale esamina gli atti trasmessi dal sindaco tenendo conto, agli effetti dell'ordine di priorità dell'esame, degli stabilimenti che presentano maggiore impatto ambientale.

Le prescrizioni emanate in base ai numeri 1 e 2 dell'art. 10, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1971 devono essere immediatamente imposte agli interessati da parte del sindaco, ferme restando le disposizioni contenute ai punti 5, 6, 7 e 8 dello stesso art. 10.

Il termine di cui all'art. 10, punto 6, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1971 decorre dal primo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al secondo comma del presente articolo.

Il termine di cui all'art. 10, punto 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1971 è abrogato.

Art. 23.

Gli stabilimenti industriali, già sottoposti alla disciplina stabilita dalla legge 13 luglio 1966, n. 615, e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non dispongano ancora di impianti di abbattimento sono tenuti a presentare al sindaco, entro sei mesi da tale data, una relazione contenente gli elementi di cui all'art. 5 ed all'art. 10, punto 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1971 ed un progetto di impianto di abbattimento conforme al capo II del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1971.

Gli stabilimenti industriali già sottoposti alla disciplina stabilita dalla legge 13 luglio 1966, n. 615 e dal decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322, che dispongono di impianti di abbattimento per i quali non è stata richiesta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a presentare al sindaco entro tre mesi da

tale data la documentazione indicata all'art. 10, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322/1971 sopranchiamato.

Gli atti di cui ai commi precedenti sono trasmessi dal sindaco alla giunta regionale per la applicazione di quanto stabilito al precedente art. 15.

Art. 24.

I comuni interessati all'applicazione del precedente art. 13 devono integrare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i propri regolamenti locali di igiene con le norme relative all'inquinamento atmosferico per la parte riguardante gli stabilimenti indicati al medesimo art. 13.

Art. 25.

Le funzioni amministrative in ordine alla tutela dell'ambiente da inquinamento atmosferico avente rilevanza quantitativa e qualitativa limitata ai rispettivi territori, saranno delegate ai comuni, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva legge regionale che fisserà anche le norme tecniche e i criteri per l'esercizio della delega.

Art. 26.

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

Art. 27.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 24 marzo 1980

MAGLIOTTO

(4247)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 aprile 1980, n. 10.

Disciplina delle funzioni per la tutela della salute mentale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1.
Principi e obiettivi

La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni e delle attività relative alla tutela della salute mentale nella Regione. Tali funzioni ed attività devono tendere a:

privilegiare il momento preventivo anche mediante la formazione di una coscienza sanitaria per la tutela della salute mentale con interventi informativi nella scuola, nella famiglia, nei luoghi di lavoro e, in genere, nelle collettività;

eliminare ogni forma di discriminazione e di segregazione, pur nella specificità delle misure terapeutiche;

favorire il recupero ed il reinserimento sociale dei disturbati psichici.

Art. 2.
Ambiti operativi

Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 si attuano nell'abito delle U.S.L. e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, di norma in strutture extraospedaliere e mediante interventi a domicilio, nelle scuole, nei luoghi di lavoro, distretti sanitari di base, negli ambulatori e nelle strutture di integrazione e reintegrazione sociale.

Art. 3.
Presidi e servizi

I presidi e i servizi preposti agli interventi di cui al precedente articolo si organizzano in forma dipartimentale e consistono in:

presidi territoriali di salute mentale con servizi di carattere ambulatoriale, domiciliare, di assistenza ed igiene della collettività;

servizi specifici psichiatrici ospedalieri;

strutture di integrazione e reintegrazione sociale sia per la fase di recupero che per adulti e minori con ridotto livello di autonomia relazionale.

Gli stessi nello svolgimento della propria attività devono tener conto anche dell'esigenza di superare, nei modi e nei termini che verranno indicati dal piano sanitario regionale, gli ospedali psichiatrici e i reparti di lungodegenza psichiatrica ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 della legge n. 833/1978.

Nei presidi e servizi di cui al presente articolo è consentito il volontariato.

I servizi comprendono anche aiuti di carattere sociale atti ad agevolare la domiciliarità delle prestazioni; tali aiuti sono definiti e gestiti dalle amministrazioni comunali competenti in materia, in relazione alle singole situazioni locali.

Con la legge di approvazione del piano sanitario regionale sarà provveduto, altresì, ad individuare i dipartimenti e sarà disciplinata la loro articolazione.

Capo II
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE

Art. 4.

Le strutture di cui al precedente art. 3 costituiscono il dipartimento per la salute mentale che coordina l'attività dei presidi e dei servizi psichiatrici, i quali svolgono le funzioni preventive, curative e riabilitative in un complesso organizzativo unico rispetto ai bisogni reali della popolazione del territorio di pertinenza, avendo di mira di evitare frammentarietà e deficienze di azione.

Art. 5.
Compiti del dipartimento

Il dipartimento di salute mentale assicura l'adempimento delle proprie funzioni mediante;

interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria;

attività di diagnosi e cura;

attività di consulenza;

attività di riabilitazione e reintegrazione;

interventi di emergenza e di pronta disponibilità.

Tali funzioni sono esercitate in base a schemi di lavoro programmati, in modo coordinato ed articolato secondo le necessità della collettività e degli assistiti.

Art. 6.
Direzione del dipartimento

Ogni dipartimento di salute mentale prevede un comitato di gestione tecnico-funzionale presieduto da un coordinatore in cui sono rappresentati gli operatori medici e non medici.

I compiti del comitato sono determinati da apposito regolamento, che detta anche norme per l'elezione dei suoi membri e per il funzinamento del dipartimento stesso.

Il regolamento è adottato dall'unità sanitaria locale.

A tal fine, la giunta regionale approva, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno schema di regolamento tipo.

Art. 7.

Coordinamento

I cordinatori dei dipartimenti per la salute mentale della Regione formano il comitato consultivo regionale per la psichiatria avente compiti di osservazione e proposta in materia.

Tale comitato, presieduto dall'assessore regionale alla sanità, si riunirà, di volta in volta, su richiesta di uno dei membri o dell'assessore stesso, e potrà avvalersi della consulenza di esperti altamente qualificati.

Di ogni riunione dovrà essere redatto verbale che sarà inviato a tutte le unità sanitarie e all'assessorato regionale all'igiene o alla sanità.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E PRESIDI

Capo III

Art. 8.

Unità territoriale di salute mentale

Ogni dipartimento di salute mentale prevede l'attività di uno (o più) équipe residente o itinerante che fa parte dei servizi sanitari del distretto di base di cui all'art. 10, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833; essa svolge le funzioni preventive, curative e riabilitative in maniera integrata con altre componenti socio-sanitarie, nell'ambito dei servizi facenti capo al distretto o a più distretti sanitari di base.

L'unità espleta i propri compiti fornendo le relative prestazioni per le esigenze di persone portatrici di turbe psichiche reali e potenziali, assicurando in genere:

a) interventi medici e psicologici, ambulatoriali e domiciliari, e terapie farmacologiche;

b) rapporti a fini informativi, illustrativi e terapeutici con i nuclei familiari e con i membri di istituzioni sanitarie ed assistenziali;

c) incontri di gruppo con i soggetti assistiti e tra loro e con altri soggetti nel quadro dell'attività socio-terapeutica e di educazione sanitaria-psichiatrica;

d) servizio di indagine, di assistenza e di sostegno ad utenti a fini di prevenzione, cura e riabilitazione;

e) presenza costante o periodica in centri di recupero e nelle comunità psicosociali (case famiglia, case - albergo).

Gli interventi assistenziali e sanitari sono prestati, secondo la necessità del caso presso la sede dell'unità, al domicilio dell'assistito o altrove (scuola, luogo di lavoro ecc.).

Ogni centro, nel rispetto del segreto di ufficio, deve tenere il diario clinico di tutti gli interventi effettuati mantenendo, con particolare evidenza, l'aggiornamento dei casi seguiti, ai fini di un'efficace azione preventiva, curativa e riabilitativa, di verifica sanitaria, assistenziale e amministrativa.

I presidi territoriali di salute mentale prevedono determinate équipes con rappresentatività multiprofessionale (psichiatra, psicologo, sociologo, assistenti sociali, personale amministrativo, infermieristico e dei servizi) secondo le percentuali che saranno previste dal piano sanitario regionale.

Art. 9.

Servizio psichiatrico ospedaliero

Il servizio psichiatrico ospedaliero è istituito presso determinati ospedali generali, secondo le previsioni del piano regionale e può avere una disponibilità massima di quindici posti letto.

L'attività di diagnosi e cura presso il servizio ospedaliero è prestata dall'équipe medico-professionale territoriale in modo che sia garantita la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale prevedendosi, per la predetta équipe, l'intervento in tutte le strutture presenti nello stesso dipartimento di salute mentale ove essa opera.

Art. 10.

Strutture recupero e integrazione

Sono strutture di recupero e di integrazione sociale operanti in stretta connessione con l'unità di salute mentale, i centri riabilitativi e le strutture alternative in funzione deistituzionalizzante, quali:

day Hospitals e centri notturni;

centri di rieducazione motoria e sensoriale;

case-famiglia per integrazione e reintegrazione sociale;

case albergo per una sistemazione parafamigliare;

cooperative finalizzate.

Saranno inoltre previsti, previa opportuna intesa con l'assessorato alla pubblica istruzione, corsi di istruzione, di riabilitazione lavorativa e professionale a carattere residenziale almeno per i soggetti che potranno e vorranno usufruirne.

In sede di approvazione del piano sanitario regionale saranno previste le forme di incentivazione per la realizzazione delle strutture di cui al presente articolo anche per ciò che attiene alla quantificazione e modalità di erogazione dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alle prestazioni di carattere sanitario.

Art. 11.

Pronto soccorso

Il servizio psichiatrico garantisce la continuità dell'intervento, anche per l'urgenza, con la disponibilità che i medici dell'équipes assicurano attraverso il pronto soccorso.

Il piano sanitario regionale determina i criteri per la pronta disponibilità del servizio psichiatrico e le modalità per l'assistenza durante il trasporto di ammalati psichiatrici.

Art. 12.

Attività diagnosi e cura

L'attività di diagnosi e cura psichiatrica si esplica di norma a domicilio del paziente e presso le strutture territoriali del dipartimento, a tempo parziale o in modo continuativo compresi i trattamenti sanitari obbligatori che non richiedono degenza ospedaliera.

L'attività di diagnosi e cura si esplica altresì, ove ricorrano le condizioni di legge, presso il servizio psichiatrico ospedaliero, sia per i ricoveri con trattamento sanitario obbligatorio che per i ricoveri volontari.

Art. 13.

Consulenza psichiatrica

L'attività di consulenza psichiatrica e psicologica si esplica nei riguardi dei soggetti degenti per altre affezioni, in qualsivoglia struttura ospedaliera, qualora presentino disturbi psichici che sia possibile diagnosticare e curare senza ricorrere al trasferimento dei degenti stessi nelle strutture del servizio psichiatrico.

Art. 14.

Riabilitazione e reintegrazione

Le attività di riabilitazione e di reintegrazione sono dirette a favorire il reinserimento dei disturbati mentali nell'ambiente comunitario, in particolare di quelli dimessi dagli ospedali psichiatrici e dalle divisioni neuro psichiatriche.

L'attività di riabilitazione si svolge nel territorio e consiste in attività terapeutiche per il recupero sociale degli stessi pazienti.

Il servizio di reintegrazione consiste negli interventi volti a responsabilizzare e reintegrare i pazienti predetti nel proprio habitat e si esplica sia presso la sede del presidio territoriale di salute mentale che presso le strutture abitative etero e autogestite (case famiglie, case albergo) e promuovendo altresì situazioni occupazionali protette e non protette.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo IV

Art. 15.

Le amministrazioni provinciali adottano, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici, d'intesa con la commissione medica, costituita dai responsabili del servizio psichiatrico istituito presso gli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli, esaminando e verificando soprattutto quanti sono i soggetti irreversibilmente irrecuperabili.

Tale programma, da sottoporsi all'approvazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, deve tendere verso soluzioni alternative che diano risposta ai bisogni dei lungodegenti psichiatrici con particolare riferimento:

al recupero dei pazienti basato sulla ricostituzione del rapporto interfamigliare, e quindi operando sulle famiglie per il loro reinserimento;

alla risocializzazione di pazienti privi di adeguata accoglienza familiare destinandoli a gruppi - appartamenti semiprotetti o autonomi con appoggio di attività occupazionali e/o lavorative;

all'assistenza di pazienti con handicap grave o gravissimo che dovranno essere destinati a comunità protette;

al trattamento terapeutico riabilitativo per situazioni psichiatriche gravi cronicizzate, ricercando l'inserimento dei pazienti in gruppi terapeutici residenziali con programma di progressivo inserimento lavorativo e sociale;

all'assistenza per grave invalidità e/o patologica di anziani, inserendoli in strutture per anziani con adeguate possibilità di assistenza specifica.

Al finanziamento degli interventi alternativi previsti dal programma si provvede con le somme che si renderanno via via disponibili, in correlazione all'attuazione del piano di deistituzionalizzazione, di cui al primo comma del presente articolo nonché dell'assistenza sociale erogata dai comuni sulla base delle direttive che saranno emanate dai rispettivi organi di amministrazione e che dovranno tener conto, in modo particolare, dello stato di salute del paziente e delle sue condizioni di bisogno.

Il programma sarà partecipato alle U.S.L., mano a mano che queste si saranno costituite, perché le stesse possano gradualmente percepirne l'attuazione evitando ogni turbativa nella continuità del servizio e nella relativa qualità.

Alle spese relative alle prestazioni di cui ai precedenti punti *c*), *d*), *e*) del presente articolo si provvede mediante prelievo degli occorrenti mezzi finanziari dal fondo sanitario tenendo, tuttavia, presente che ove le prestazioni stesse vengano fornite in case-famiglia la Regione corrisponderà un'indennità giornaliera il cui importo sarà determinato con apposito atto deliberativo della giunta regionale.

Con la legge di approvazione del piano sanitario regionale ed al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 64 della legge n. 833/1978, sarà disciplinato il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e delle istituzioni private convenzionate.

Nelle more, tuttavia, della realizzazione delle strutture alternative di cui alla presente legge, può ipotizzarsi l'utilizzazione di analoghe strutture pubbliche anche a carattere associativo tra enti pubblici i cui requisiti, nonché l'esercizio dell'attività, vanno approvati dalla giunta regionale sentito il parere del comitato consultivo regionale per la psichiatria ed in base ai criteri che la Regione stessa detterà in merito.

Art. 16.

La giunta regionale, contestualmente all'approvazione del programmi, di cui al precedente art. 15, determina:

a) la data entro la quale deve cessare la temporanea deroga del ricovero di coloro che siano stati accolti negli ospedali psichiatrici prima del 16 maggio 1978, e che, fattane richiesta, necessitino di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera;

b) la data entro la quale decadono le convenzioni con tutte le istituzioni private del settore.

Con successiva legge regionale, e con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68 della legge n. 833/1978, sarà disciplinata la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetti ai centri di igiene mentale che, dal 1° gennaio 1980 si intendono, in conseguenza, soppressi.

Art. 17.

Per ciò che attiene alle funzioni connesse alla materia della sicurezza sociale di cui alla presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'art. 31 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 35.

Art. 18.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 23 aprile 1980

d'AIMMO

(5198)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100801610)